

PRESIDI TATTICI DIFENSIVI

Con parere prot n.557/PAS.12982(10)8 del 29/3/2011 il Ministero dell'Interno si è espresso sulla possibilità di dotarsi, da parte della PM, di mazzette distanziatrici e spray irritanti, giungendo a dare risposta negativa, sul presupposto che tali dotazioni costituirebbero, di fatto, armi proprie, ai sensi e per gli effetti di cui al DM 145 del 1987; ne è nata fra gli operatori del settore, come era prevedibile, una vera e propria *bagarre*, poiché, se da un lato si è fatta strada la sensazione che, comunque, il Ministero continui a considerare le Polizie Locali come polizie di serie B –con conseguenti “pubblici proclami” ai Comandanti perché facciano sentire la loro voce in merito-, dall’altro, e di riflesso, il dibattito si è sviluppato intorno al concetto di “presidio tattico” in contrapposizione a quello di “arma”, e, conseguentemente, alla possibilità ed ai limiti che il potere centrale incontra nel campo della regolamentazione di aspetti che afferiscono a problematiche di normazione regionale, locale.

In altri termini, c'è da chiedersi: il Ministero ha operato all'interno della propria competenza? *Forse* non ha “sconfinato”? Non è “andato oltre” rispetto al contesto normativo in cui si colloca la possibilità, per le Polizie Locali, di darsi strumenti di autodifesa? Il richiamo, operato nell'atto in commento, alle competenze legislative esclusive dello Stato ex art 117 Cost, può definirsi propriamente conferente rispetto al *thema tractandum*? Può, nel sistema delle fonti del diritto italiano, un parere ministeriale “sconfessare” le prerogative normative di un atto di legislazione primaria, quale la legge regionale?

Ai fini del corretto inquadramento della tematica afferente alla possibilità di dotarsi, da parte della PM, dei c.d. presidi tattici difensivi (mazzetta di segnalazione e spray irritante), è necessario esaminare il contesto normativo nel quale tale facoltà si riconduce.

In particolare, si fa riferimento a:

Art 57 cpp: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) *i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;*

b) *gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;*

c) *il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.*

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) *il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;*

b) *i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, **le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.***

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Inoltre la I. quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale stabilisce che:

Art 5 l. 65 del 1986: Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. *Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:*

a) **funzioni di polizia giudiziaria**, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) **servizio di polizia stradale**, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) **funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza** ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere

stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o

destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art.

4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Art. 6 l. 65 del 1986: Legislazione regionale in materia di polizia municipale.

1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni provvedono con **legge regionale** a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) *promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;*

4) *determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;*

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo, quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5.

Il precipitato delle disposizioni sopra richiamate evidenzia come, da un lato, gli appartenenti alla Polizia Municipale cui è conferita, con provvedimento prefettizio, la qualifica di ps –oltre a quella di pg attribuita ex lege al personale di PM- possano portare l'arma d'ordinanza in tutto il territorio comunale e come, dall'altro lato, vi sia un vera e propria **riserva di legge regionale** in materia di attribuzione, al personale di PM, di mezzi e strumenti operativi ritenuti confacenti all'espletamento del servizio.

Per ciò che concerne l'armamento del personale di PM cui è conferita la qualifica di ps, il **DM n. 145 del 1987** stabilisce, in particolare all'art 4, che le armi in dotazione della PM debbano essere scelte fra quelle di cui all'art 7 della l **110 del 1975**, rubricata "**Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi**".

La definizione propria di "arma" è data da:

Art 585 cp: Circostanze aggravanti.

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti

Art 2 l 110/1975: Armi e munizioni comuni da sparo.

*Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono **armi comuni da sparo:***

- a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;*
- b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;*
- c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;*
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;*
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;*
- f) le rivoltelle a rotazione;*
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;*
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo (comma così modificato dall'art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).*

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (comma così sostituito dall'art. 1, L. 21/02/1990, n. 36 e dall'art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive,

eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8/06/1992, n. 306).

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

Art 4 l 110/1075: - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona

....omissis....

Quest'ultimo articolo definisce le c.d. “**armi improprie**”, ovvero strumentazioni, non classificabili propriamente come armi, ma dotate di potenzialità offensiva.

Art 30 TULPS:

*Agli effetti di questo testo unico, per **armi** si intendono:*

- 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;*
- 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.*

Il legislatore nazionale definisce perciò “**arma**” quello strumento la cui connotazione naturale è costituita dall’arrecare offesa alla persona (sia essa arma da sparo o da taglio); la potenzialità offensiva dell’oggetto è perciò insita in esso, connaturale, ontologica.

Di contro, alle normative regionali è demandata la regolamentazione dell’assetto dei Corpi di PM, ivi comprese *le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi (Art 6 comma 2 pt 5) l. 65/86*), regolamentazione che tutte le Regioni si sono date attraverso l’adozione di proprie leggi di settore, in ossequio alla riserva di legge regionale contenuta nella normativa di principio (legge quadro 65/86).

In materia di ordinamento di Polizia Locale, la Regione Toscana ha dato attuazione alla legge quadro n.65/86 emanando propria legge di regolamentazione del settore, la **LRT n.12 del 3 aprile 2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”**, cui è seguito il **Regolamento** di attuazione dell’art 12 relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della Polizia comunale provinciale, approvato con **D.P.G.R. n. 6/R del 2/3/2009**.

L’art 6 della LR Toscana n. 12 del 2006 definisce le strumentazioni, diverse dalle armi, di cui la Polizia Locale può dotarsi:

Art. 6 LR Toscana n. 12 del 2006 - Strumenti di autotutela

- 1. I comuni e le province, con **regolamento**, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di **presidi tattici difensivi, diversi dalle armi**, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell’incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.*
- 2. Il regolamento regionale di cui all’ articolo 12 della presente legge provvede all’individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1 nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.*

Ed il successivo art 12 dispone:

Art. 12 - Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento

- 1. Con **regolamento** regionale sono disciplinati:*

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
- c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
- e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
- f) **le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all' articolo 6 e loro modalità di impiego;**
- g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Il regolamento attuativo, approvato con **DPGR n. 6/R del 2/3/2009**, individua le caratteristiche dei suddetti presidi, qualificandoli espressamente come “strumenti di autotutela”:

Art. 10 Presidi difensivi (art. 6 e art. 12 l.r. 12/2006)

1. Gli **strumenti di autotutela** dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono:

- a) **distanziatore-mazzetta di segnalazione** in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi;
- b) **spray irritante**, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;
- c) giubbotto corto antiproiettile;
- d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
- e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
- f) gilet con airbag per servizio motomontato.

2. L'assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 è oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regolamento locale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/2006.

3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

4. Le modalità d'impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell'ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.

Si vede pertanto come i Corpi di PM (quantomeno in Toscana) possano adottare propri regolamenti che, nell'ambito della previsione di legge di cui all'art 6 comma 1 LR Toscana n.12 del 2006 e comunque nel rispetto del disposto ex art 10 del DPGR n.6/R del 2009 –che disciplina le caratteristiche tecniche dei presidi tattici- contemplino la dotazione, per gli appartenenti al Corpo, di **presidi tattici difensivi, diversi dalle armi**, con finalità di prevenzione e protezione dell'incolumità dell'operatore dai rischi che quotidianamente si possono correre nello svolgimento del servizio (distanziatore e spray).

Giova evidenziare come tali previsioni regolamentari si muovano nel rispetto della normativa di settore, sia statale che regionale, nonché in ottemperanza alla prescrizioni tecniche imposte per l'adozione dei predetti strumenti e contenute nel DPRG n.6/R del 2009, ed in ogni caso l'attuazione debba avvenire previa realizzazione di tutte le fasi procedurali previste dalla norma (accordo sindacale, corso di addestramento).

Dal raffronto fra la normativa statale e quella regionale (Toscana) si evince che:

-la nozione di “arma” è ben definita dalle fonti normative primarie e la possibilità, per la Polizia Locale, di dotarsene è sancita direttamente dalla l. quadro n. 65/86;

-“**arma**” è lo strumento che è connotato dalla finalità primaria di **arrecare offesa** alla persona;

-del resto è la stessa l. 65 che, all'art 6 comma 5 prevede la possibilità che, con legge regionale, si possano “*disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo, quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5*”; la disposizione in argomento stabilisce, come detto, una vera e propria **riserva di legge regionale** in materia, ribadendo peraltro, con la clausola di riserva contenuta nell'ultimo periodo, la potestà statale in materia di attribuzione della qualifica di ps e di conseguente assegnazione dell'arma (l'art 5 comma 5 della l. 65 stabilisce infatti la dotazione dell'arma agli agenti di ps cui tale qualifica è conferita dal Prefetto). Appare pertanto evidente che quando il legislatore statale parla di *caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi* –da disciplinare con legge regionale- debba necessariamente riferirsi a strumentazioni diverse dalle armi in dotazione, posto che tale previsione è contenuta nella clausola di riserva dell'ultimo periodo del predetto comma 5, e sulla cui competenza esclusiva statale nessuno mai si sognerebbe di dubitare;

-la LR Toscana n. 12 del 2006, nell'ambito della competenza regionale stabilita dalla legge quadro, ha disciplinato (art 6 e art 12) la possibilità, per i Corpi di Polizia Locale, di dotarsi di “**presidi tattici difensivi**”, sancendone la

differenza ontologica dalle armi propriamente dette, stabilendone le caratteristiche tecniche con regolamento (approvato con DPGR 6/R del 2009) e le relative procedure di adozione, evidenziandone comunque, in ogni caso, la finalità preventiva rispetto alle aggressioni, in un'ottica di tutela della sicurezza dell'operatore che si configura come essenzialmente volta alla difesa dell'integrità fisica dello stesso, e non certamente all'offesa, caratteristica che, come visto, afferisce essenzialmente alle "armi" tecnicamente e normativamente classificate come tali.

-nel rispetto delle normative e delle procedure sopra menzionate i Corpi adottano proprio regolamento che può contenere la previsione della possibilità di dotarsi di strumenti di autotutela (mazzette e spray) qualificati come "presidi tattici difensivi" diversi dall'arma d'ordinanza, con finalità preventive e di tutela dell'operatore da possibili aggressioni, e non certamente caratterizzati da connotazione, insita e naturale, volta all'offesa della persona (come è per le armi propriamente dette e di cui, peraltro, in molti Comuni gli operatori sono assegnatari da sempre).

Da quanto detto emerge chiaramente che se, da un lato, nessuno dubita sulla sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato in materia di disciplina relativa all'attribuzione della qualifica di ps e dell'arma d'ordinanza agli operatori di PL, dall'altro sussiste altrettanto pienamente un riparto di competenza regionale –stabilita con una vera e propria riserva di legge regionale ex art 6 della l quadro n.65/86- in materia di disciplina normativa afferente alle strumentazioni in uso alla PL diverse dalle armi, strumentazioni in cui possono essere certamente ricompresi i presidi tattici, dotati di caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dal regolamento regionale d'attuazione della LR n. 12 del 2006, la cui connotazione naturale non è l'offesa (come per le armi), ma la difesa dell'operatore da possibili aggressioni; si evidenzia inoltre come la materia non presenti alcun vuoto normativo, né a livello di legislazione primaria (legge quadro statale, legge regionale), né a livello regolamentare (reg. attuativo regionale), né a livello di normazione locale (regolamento del Corpo).

Si dà inoltre atto del contenuto della circolare del Ministero dell'Interno datata 3 ottobre 2006 n. 557/ST/208.018.I S.24(3) che, rispondendo ad un quesito posto da un Ente Locale sul *thema tractandum*, rileva di aver dato corso all'integrazione del DM n.145/87 in materia di armamento della Polizia locale al fine di inserirvi (testualmente) "*erogatori a spruzzo di capacità non superiore a 120 ml di soluzioni contenenti oleresin capsicum funzionanti a getto balistico, ovvero a cono, sigillati all'atto della consegna all'operatore e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale, con esclusione di prodotto contenenti anche sostanze infiammabili, corrosive,*

tossiche, cancerogene ovvero aggressivi chimici micidiali”, -questi ultimi, in quanto tali, considerati nocivi e dotati di potenzialità di aggressione che potrebbero farli rientrare nella definizione di arma propriamente intesa- ed inoltre (ancora testualmente) *“distanziatori in materiale plastico, gomma od altro materiale sintetico, di peso non superiore a 500 gr, non utilizzabili quali sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura”*, chiudendo l’atto in argomento con l’indicazione precisa circa il parere favorevole in merito ad un utilizzo immediato delle mazzette –purchè non assimilabili a sfollagente- mentre, per lo spray, il rinvio è ad un emanando parere del Ministero della Salute, richiamo peraltro ribadito nel parere in commento laddove menziona un Regolamento –in via d’approvazione- che liberalizzerà la vendita degli spray da difesa.

Da quanto sopra si appalesa evidente che le dotazioni indicate non possano essere ricondotte al concetto di “arma” di cui al DM 145/87, quanto piuttosto a quello, differente, di strumento di autotutela previsto con finalità di difesa e per la cui regolamentazione vige, come detto, una riserva di legge regionale.

In altra recente nota, peraltro, il Ministero sembra smentire tale posizione: si tratta della circ Min Interno n. 0016627 del 2 novembre 2010, in cui il Ministero, smentendo l’orientamento espresso nella circ. del 2006, qualifica come “armi” il bastone sensibile e la mazzetta di segnalazione, mentre, per lo spray, menziona 4 prodotti che sarebbero, a suo dire, gli unici innocui il cui uso è consentito. A chiosa, il predetto Ministero sottolinea però come sia in fase di emanazione il regolamento tecnico di disciplina della materia previsto dalla l. 94/09, il c.d. “pacchetto sicurezza” 2009, in base al quale tutti prodotti spray al capsicum saranno liberalizzati.

Sulla stessa falsariga si muove peraltro il parere odierno in commento, laddove assimila a mio parere in modo del tutto arbitrario- le “mazzette di segnalazione” ai “manganelli” (*“ove avente le medesime caratteristiche”*), cioè ad armi proprie.

Si rileva inoltre che, a livello giurisprudenziale, una sentenza del TAR Lombardia ha definito come *“non riconducibili al concetto di arma di cui al DM n. 145 del 1987 i presidi tattici difensivi quali bastoni estensibili di limitato impatto visivo e strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray capsicum”*; si tratta della **sent. n. 701 del 12/6/2001 TAR Lombardia sez di Brescia**, in

cui si legge: “...Per gli agenti della polizia municipale che rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, e che possono essere dotati di armi, trovano applicazione anche le altre disposizioni di fonte normativa che governano l’uso delle armi e degli altri mezzi coattivi.

Per quanto concerne la qualifica, l’art. 5 della l. n. 65 del 1986 espressamente attribuisce agli operatori della polizia municipale le funzioni di pubblica sicurezza di cui all’art. 57, commi 2 e 3, c.p.p.

Inoltre l’art. 53 del c.p., sotto la rubrica “uso legittimo delle armi”, individua accanto alle armi i mezzi di coazione fisica che possono essere legittimamente usati, in determinate situazioni, solo dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell’adempimento del proprio ufficio”....” Il costrutto giuridico delle norme invocate va nella direzione di consentire che tutti gli agenti di pubblica sicurezza, a prescindere dal corpo di polizia di appartenenza, possono essere dotati, oltre che delle armi, di altri mezzi di coazione fisica che, a determinate condizioni atte a garantirne l’uso appropriato, si rendano necessari per l’adempimento dei doveri d’ufficio”...”

Né in contrario può invocarsi che l’art. 4 del d.m. cit. sarebbe ostativo di per sé alla dotazione di altri mezzi di coazione diversi dalle armi, non espressamente previsti, per gli agenti di polizia municipale”... Va osservato a riguardo che il comma 134 dell’art. 17 l. 15 maggio 1997 n. 127, novellando il comma 5 dell’art. 5 l. 7 marzo 1986 n. 65, accanto all’obbligo che le armi in dotazione degli agenti di polizia municipale siano conformi a quelle previste dal regolamento ministeriale, espressamente riconosce in

capo all'amministrazione comunale un ambito di valutazione discrezionale desumibile dalla previsione della "previa deliberazione del consiglio comunale".

*"In definitiva, in ossequio ai principi di autonomia e di autogoverno a cui è informata la l. n. 127 del 1997, si riconduce alla potestà consiliare un diverso margine di valutazione sull'opportunità di dotare gli agenti di polizia municipale, ai quali è riconosciuta la qualità di agenti di pubblica sicurezza, di mezzi di coazione diversi dalle armi, che ai sensi dell'art. 1 l. 21 febbraio 1990 n. 36 sono tali se **non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.**"...." l'adozione del bastone estensibile, non assimilabile per il materiale impiegato e per caratteristiche di costruzione né al manganello né allo sfollagente, è stata deliberata (così si legge nella deliberazione n.85 del Comune di Cremona) "per meri fini difensivi, allo scopo di disarmare aggressori"..." lo strumento difensivo dello spray O.C. Capsicum, lo stesso Ministero dell'Interno con la risoluzione 14 aprile 1997 ha espressamente riconosciuto che lo strumento definito di autosoccorso non ha attitudine a recare offesa alla persona, e non ha alcuno impatto visivo".*

Come si vede la giurisprudenza amministrativa epigrafata è estremamente chiara nel richiamare sia l'ambito normativo in cui opera la previsione regolamentare dell'Ente locale sia il concetto di partenza rispetto al quale gli strumenti difensivi non possono qualificarsi quali armi propriamente dette, in quanto la finalità meramente difensiva e di autotutela ne esclude in radice la potenzialità offensiva, l'attitudine precipua a recare offesa alla persona.

Da quanto detto emerge con chiarezza che il riparto di competenze in materia (oltre al sistema delle fonti del diritto nel nostro ordinamento) sembrerebbe profilare all'orizzonte un conflitto di attribuzioni fra lo Stato –che indica linee guida in un ambito sottratto, per legge, alla propria competenza- e le Regioni, cui invece compete, per espressa disposizione normativa, la disciplina relativa di settore.

Il dibattito è aperto...

Ispettore

Dott.sa. Patricia Marcucci

Ufficio Contenzioso PM Livorno